Codice DB1426

D.D. 5 novembre 2013, n. 2632

Foresta Regionale "Monte Leco" - Concessione di una porzione di terreno in comune di Voltaggio (AL) alla societa' Geotec S.p.A., per l'esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo. Introito Euro 171,00 - Cap. 30195/13. Cauzione Euro 86,00 - Cap. 68080/13. Impegno Cap. 479831/13.

Premesso che:

- la società Geotec S.p.A., con sede a Campobasso (CB), Via G. Barbato n° 20, c.f. e p.i. 00712630706, legalmente rappresentata dal Dr. Fiorenzo Bordignon (omissis), domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della società Geotec S.p.A., con lettera pervenuta il 22.10.2013, prot. n° 65163/DB14.26, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere la concessione di una porzione di terreno facente parte della Foresta Regionale "Monte Leco", in comune di Voltaggio (AL), distinto a catasto al foglio 50 particelle 5 6 (parte, limitatamente ad una superficie di 500 m² circa), per l'esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, per la durata di anni 1 (uno), dal 15.11.2013 al 14.11.2014;
- il concessionario ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 24.10.2013, prot. n° 65660/DB14.26, firmando gli atti di concessione, producendo l'attestazione di versamento di canone per il periodo dal 15.11.2013 al 14.11.2014, per un importo di Euro 171,00 e cauzione per un importo di Euro 86,00;
- l'atto di concessione, repertorio n° 1110 del 31.10.2013, è agli atti presso il Settore Gestione
 Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

– a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto, per la durata di anni 1 (uno), dal
 15.11.2013 al 14.11.2014, nei limiti di utilizzo descritti in premessa, al canone annuo di Euro
 171,00, ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n° 23, visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R; tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01; visto l'art. 22 della L.R. 51/97; vista la L.R. 7/01;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare la concessione di una porzione di terreno facente parte della Foresta Regionale "Monte Leco", in comune di Voltaggio (AL), descritto in premessa, alla società Geotec S.p.A., per l'esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 1 (uno), dal 15.11.2013 al 14.11.2014, nei limiti di utilizzo descritti in premessa, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

3)di disporre in Euro 86,00 l'importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;

4)di prendere atto che l'importo di Euro 171,00 quale canone annuo riferito al periodo dal 15.11.2013 al 14.11.2014, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2013;

5)l'importo cauzionale di Euro 86,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2013;

la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Francesco Caruso

Allegato



Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "MONTE LECO", IN COMUNE DI VOLTAGGIO (AL), ALLA SOCIETA' GEOTEC S.P.A., PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

CONCEDE

alla società Geotec S.p.A., con sede a Campobasso (CB), Via G. Barbato n° 20, c.f. e p.i. 00712630706, legalmente rappresentata dal Dr. Fiorenzo Bordignon (omissis), domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della società Geotec S.p.A., l'uso di una porzione di terreno facente parte della Foresta Regionale "Monte Leco", in comune di Voltaggio (AL), distinto a catasto al foglio 50 mappali 5 - 6, limitatamente ad una superficie di circa 500 m², come da cartografia in allegato, per l'esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal 15.11.2013 al 14.11.2014 ed alla scadenza si

intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. Il concessionario ha costituito la cauzione prevista dall'art. 20 della L.R. n° 8 del 23.01.1984, di Euro 86,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad

indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 6- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 7 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 8 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 9 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonchè a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 10 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 3-4-5-6-8-9-10.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO